

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4000-2013 proposto da:

F.G. C.F. (OMISSIS), I.M. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA
NUOVA 59, presso lo studio dell'avvocato GIARDINA PAOLA, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI GAVIRATE c.f. (OMISSIS) in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso
lo studio dell'avvocato LOTTI MASSIMO, rappresentato e difeso
dall'avvocato DAVERIO FABRIZIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 996/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 06/08/2012 R.G.N. 898/20109+1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato GIARDINA PAOLA;

udito l'Avvocato FERRANTE VINCENZO per delega DAVERIO FABRIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 6.8.13 la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame di I.M. e F.G. contro la pronuncia del Tribunale di Varese che aveva confermato le sanzioni disciplinari loro irrogate dal Comune di Gavirate - alle cui dipendenze gli attori lavoravano come agenti di polizia municipale - per aver partecipato a scioperi indetti in violazione della L. n. 146 del 1990.

Per la cassazione della sentenza ricorrono I.M. e F.G. affidandosi a cinque motivi.
Il Comune di Gavirate resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., nonché vizio di motivazione, nella parte in cui l'impugnata sentenza ha qualificato come domanda nuova l'asserita illegittimità delle sanzioni per inesistenza del potere disciplinare del Comune di Gavirate ex lege n. 146 del 1990:

si tratta invece - obiettano i ricorrenti - di una semplice eccezione in replica alle difese avversarie.

Tale censura, pur fondata nella parte in cui sostiene che l'inesistenza del potere disciplinare del Comune di Gavirate ex lege n. 146 del 1990 dedotta dagli appellanti non integra domanda nuova (trattandosi, in realtà, di mera difesa in punto di diritto, in quanto tale spendibile in ogni stato e grado del processo), è ad ogni modo ininfluenza ai fini del decidere, poichè il comma 1, L. n. 146 del 1990, art. 4, espressamente prevede l'assoggettabilità a sanzioni disciplinari (pur sempre proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che ne comportino mutamenti definitivi) dei lavoratori che - come avvenuto nella vicenda in esame - si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dell'art. 2, commi 1 e 3, stessa legge o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività.

La locuzione adoperata dal testo normativo ("sanzioni disciplinari") non lascia adito a dubbi circa il permanere della potestà disciplinare in capo al datore di lavoro.

Diversamente - per altro - non avrebbe senso alcuno la preoccupazione del legislatore di escludere esplicitamente le sanzioni più gravi (vale a dire quelle idonee ad estinguere il rapporto di lavoro o a comportarne mutamenti definitivi), per loro stessa natura non adottabili se non dal datore di lavoro.

In breve, a tale responsabilità disciplinare si affianca - senza sostituirla - quella di natura amministrativa prevista dal successivo art. 9 in ipotesi di inosservanza, da parte dei singoli prestatori di lavoro, delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui al precedente art. 8.

Nè tale conclusione può essere inficiata dall'art. 4, comma 4 quater, o dall'art. 13, comma 1, lett. c), stessa legge.

La prima norma ha ad oggetto il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che abbiano proclamato lo sciopero o vi abbiano aderito, o di quello delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni od organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli artt. 2 e 2 bis.

Dunque, si tratta d'un procedimento che si svolge sul diverso piano della condotta dei soggetti collettivi o delle imprese o delle amministrazioni, in via prodromica rispetto alle vantazioni di competenza della Commissione di garanzia.

La seconda si riferisce, ancora, ai compiti della Commissione di garanzia e al possibile invito, da parte sua, affinché l'astensione collettiva dal lavoro sia differita ad altra data: anche in tal caso interlocutore della Commissione di garanzia non è il singolo lavoratore che aderisca allo sciopero, ma l'organizzazione sindacale che l'abbia proclamato o che vi abbia aderito.

2- Con il secondo motivo il ricorso si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Stat., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, commi 2 e 3 e art. 63, comma 5, degli artt. 25 co. 10 CCNL comparto regioni - autonomie locali e artt. 115 e 116 c.p.c., nonché di vizio di motivazione, nella parte in cui la gravata pronuncia ha ritenuto irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare trattandosi di violazioni del cd. minimo etico e, perciò, autonomamente percepibili dai lavoratori come fatti illeciti.

Il motivo è infondato, sia pur dovendosi correggere nei sensi che seguono la motivazione adottata dalla gravata pronuncia e ciò perchè, a differenza di quanto avviene nel settore privato, il CCNL comparto regioni - autonomie locali, che contiene le disposizioni di carattere disciplinare, è assistito da pubblicità legale (pubblicazione sulla G.U.) ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, pubblicità da ritenersi sostitutiva dell'affissione di cui all'art. 7 Stat. (cfr. Cass. n. 56/07 e Cass. n. 25099/06, pronunce relative al rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni scolastiche).

3- Con il terzo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., art. 25, comma 1, lett. a) CCNL comparto regioni - autonomie locali e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui la gravata pronuncia ha ommesso di valutare l'elemento soggettivo della condotta addebitata, atteso che i ricorrenti si erano limitati ad aderire ad uno stato di agitazione sindacale proclamato in risposta ad un contegno datoriale illegittimo e ritorsivo del Comune di Gavirate, che, una volta ottenuta ragione dalla Commissione di garanzia dallo stesso adita, non aveva comunicato ai ricorrenti e agli altri dipendenti in sciopero la necessità di svolgere i turni di lavoro straordinario contro i quali era stato proclamato lo stato di agitazione.

Il motivo è infondato perchè, in sostanza, inteso ad ottenere una valutazione del merito delle ragioni dello sciopero, che non solo non spetta a questa Corte nè ad altra autorità giudiziaria, ma che è irrilevante nel caso in esame, giacchè una volta che la Commissione di garanzia abbia dichiarato l'illegittimità dello stato di agitazione per tempi e modi della sua proclamazione ed attuazione, non può il singolo lavoratore opporvisi esercitando una forma di autotutela individuale che l'ordinamento non consente in casi del genere.

4- Con il quarto motivo il ricorso denuncia omessa motivazione e violazione di norme di legge e di contratto collettivo nella parte in cui la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della pretesa dell'amministrazione di far svolgere lavoro straordinario pur in assenza di situazioni lavorative eccezionali.

Il motivo è infondato.

Anche a tale riguardo valgono le considerazioni che precedono circa l'insussistenza del potere dell'autorità giudiziaria di entrare nel merito dei conflitti sindacali per stabilirne torti e ragioni, al di fuori delle diverse ipotesi di condotte, reprimibili ex art. 28 Stat., solo nella misura in cui il datore di lavoro limiti od impedisca l'esercizio di libertà e attività sindacali e del diritto di sciopero: quest'ultimo è un intervento a mera tutela del conflitto, che doverosamente prescinde dalla fondatezza o meno delle rivendicazioni che ne siano all'origine.

5- Con il quinto motivo il ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di norme di legge e di contratto collettivo nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto proporzionate le sanzioni disciplinari irrogate.

Il motivo va disatteso perchè volto a sollecitare un apprezzamento in punto di fatto della proporzionalità delle sanzioni, che l'impugnata sentenza ha effettuato - con motivazione immune da vizi logici o giuridici - con particolare riferimento al danno cagionato e alla reiterazione della condotta oggetto di addebito.

6- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2015